

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo

(2002/C 103 E/01)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 123 def./2 — 2001/0060(COD)

(Presentata dalla Commissione il 30 novembre 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quando segue:

- (1) La realizzazione della politica comune dei trasporti esige un sistema di trasporti aerei efficace, che permetta l'esercizio in condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto aereo, agevolando così la libera circolazione dei beni, delle persone e dei servizi.
- (2) Nella riunione straordinaria tenuta a Lisbona il 23 ed il 24 marzo 2000, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte concernenti la gestione dello spazio aereo, del traffico aereo e dei flussi di traffico, fondandosi sui lavori del «Gruppo ad alto livello per il cielo unico europeo» costituito dalla Commissione stessa. Tale gruppo, composto dalle autorità civili e militari preposte alla navigazione aerea negli Stati membri, ha consegnato la propria relazione nel novembre 2000.
- (3) Il corretto funzionamento del sistema di trasporto aereo esige servizi di navigazione aerea che consentano un uso ottimale dello spazio aereo europeo nonché un elevato ed uniforme livello di sicurezza della navigazione aerea in conformità con la funzione di interesse economico globale affidata ai prestatori di servizi di navigazione aerea.
- (4) Lo sviluppo dei servizi di navigazione aerea deve conformarsi agli obiettivi generali di sicurezza e di efficacia, secondo i principi fissati dalla convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.

(5) Per tutte queste ragioni, ed al fine di estendere l'ambito del cielo unico europeo al maggior numero possibile di Stati europei, la Comunità deve prefiggersi obiettivi comuni e un programma di azione che veda impegnati la Comunità, i suoi Stati membri ed i vari soggetti economici, per realizzare uno spazio europeo unitario denominato cielo unico europeo, tenendo conto degli sviluppi in seno all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol).

(6) È necessario perseguire una più stretta cooperazione tra il settore civile e quello militare, indispensabile per l'uso efficace dello spazio aereo facendo ricorso alle strutture di cooperazione già esistenti e agli strumenti idonei per risolvere le questioni relative al traffico aereo e ai servizi di navigazione aerea a fini esclusivamente militari.

(7) L'introduzione di una normativa a livello comunitario deve rendere ottimali l'uso dello spazio aereo nel suo insieme e le prestazioni dei servizi di navigazione aerea.

(8) Questa normativa deve riguardare tanto l'organizzazione che l'uso dello spazio aereo nonché i relativi procedimenti, la prestazione dei servizi di navigazione aerea, anche nei suoi aspetti economici, e le apparecchiature e i sistemi di navigazione aerea, nonché i relativi procedimenti.

(9) L'uso dello spazio aereo deve essere organizzato e gestito in base a criteri di efficienza e di massima sicurezza, per rispondere alla domanda degli utenti tanto civili che militari e per permettere la ripartizione equa e non discriminatoria delle risorse fra tutti gli utenti.

(10) La prestazione dei servizi di navigazione aerea deve garantire un elevato e uniforme livello di sicurezza del traffico aereo che da essi dipende. Essa deve essere ottimizzata per garantire il miglior sfruttamento possibile delle risorse europee nello spazio aereo.

(11) Le soluzioni tecniche e operative devono salvaguardare e aumentare il livello di sicurezza, la capacità globale del sistema, lo sfruttamento pieno ed efficace delle capacità disponibili.

- (12) Alcuni dei provvedimenti necessari alla realizzazione del cielo unico europeo presuppongono che la Commissione eserciti le competenze di esecuzione a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, a fini di efficacia e rapidità. Per la realizzazione del cielo unico europeo è pertanto necessario introdurre un dispositivo di cooperazione con gli Stati membri, attraverso la costituzione di un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri che consenta di recepire gli interessi civili e militari e di associare esperti esterni.
- (13) In attesa dell'esito dei negoziati per l'adesione della Comunità ad Eurocontrol, che continua a rappresentare un fattore importante per la realizzazione dello spazio aereo paneuropeo, la Commissione può concludere opportuni accordi affinché Eurocontrol possa contribuire alla preparazione della normativa comunitaria sulla navigazione aerea in Europa.
- (14) È opportuno estendere l'ambito di realizzazione del cielo unico europeo a paesi terzi nel quadro della partecipazione della Comunità ai lavori di Eurocontrol — ove la Comunità europea aderisca a tale organizzazione internazionale — oppure nel quadro di accordi conclusi dalla Comunità con tali paesi.
- (15) È necessario predisporre meccanismi d'assistenza per le attività di monitoraggio e controllo svolte dalla Commissione in merito all'applicazione dei provvedimenti necessari per l'istituzione del cielo unico europeo; tale assistenza deve essere fornita in modo efficace e regolare e fondarsi in particolare sull'esperienza degli Stati membri e di Eurocontrol.
- (16) Le prestazioni del sistema globale dei servizi di navigazione aerea a livello europeo devono essere costantemente valutate, per verificare l'efficacia dei provvedimenti adottati e per suggerirne di nuovi.
- (17) È opportuno che le parti sociali possano essere informate e consultate su qualsiasi provvedimento che abbia importanti ripercussioni sociali. Può inoltre essere utile consultare il comitato del dialogo sociale, istituito in base alla decisione 1998/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo sociali per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo ⁽²⁾.
- (18) Per elaborare i provvedimenti necessari alla istituzione del cielo unico europeo è necessario consultare altresì gli operatori industriali del settore.
- (19) Gli effetti dei provvedimenti presi in applicazione del presente regolamento dovranno essere valutati alla luce di relazioni presentate regolarmente dalla Commissione.
- (20) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, consistenti nel promuovere la prestazione sicura ed efficiente dei servizi

di navigazione aerea, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della dimensione transnazionale dell'intervento stesso e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, pur garantendo che nei provvedimenti attuativi siano prese in considerazione le specifiche condizioni locali, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento mira ad istituire, entro il 31 dicembre 2004, uno spazio aereo europeo, organizzato e gestito come uno spazio unico, che presenti condizioni ottimali di sicurezza e di efficienza globale per il traffico aereo nella Comunità e garantisca un livello di capacità adeguato alla domanda degli utenti civili e militari. Tale spazio unico è denominato nel prosieguo «cielo unico europeo».

Esso stabilisce gli orientamenti generali che presiedono alla istituzione del cielo unico europeo e specifica i settori di intervento della Comunità ed i mezzi necessari al fine di istituire il cielo unico europeo in termini di strutture, procedimenti e risorse, tenendo conto del compito relativo alla realizzazione di uno spazio aereo paneuropeo affidato a Eurocontrol.

L'applicazione degli orientamenti di cui al secondo comma implica l'applicazione di una normativa comune in materia di sicurezza e di efficienza dei servizi di navigazione aerea, realizzata con dispositivi che garantiscano la migliore utilizzazione dello spazio aereo a livello comunitario e con il coinvolgimento di tutti i soggetti economici e sociali interessati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- a) «servizi di navigazione aerea»: l'insieme costituito dai servizi di controllo del traffico aereo, compresi i servizi ausiliari di fornitura delle infrastrutture di comunicazione, navigazione e sorveglianza, dai servizi meteorologici destinati agli utenti dello spazio aereo, dai servizi di ricerca e salvataggio e dai servizi di informazione aeronautica, forniti agli utenti dello spazio aereo durante ogni fase del volo;
- b) «prestatori di servizi di navigazione aerea»: qualsiasi soggetto, pubblico o privato, incaricato dell'esecuzione e gestione dei servizi di navigazione aerea;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27.

- c) «traffico aereo»: l'insieme dei movimenti di aeromobili civili e statali, ivi compresi gli aeromobili della difesa, dei servizi doganali e della polizia;
- d) «utenti dello spazio aereo»: l'insieme degli aeromobili civili e statali, ivi compresi gli aeromobili della difesa, dei servizi doganali e di polizia;
- e) «Eurocontrol»: l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, istituita dalla Convenzione internazionale del 13 dicembre 1960 ⁽¹⁾.

Articolo 3

Settori di intervento della Comunità

1. I provvedimenti necessari per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono adottati nei seguenti settori, garantendo un livello ottimale di sicurezza per la navigazione aerea:

- a) organizzazione e uso dello spazio aereo e relativi procedimenti;
- b) prestazione di servizi di navigazione aerea, compresi i suoi aspetti economici;
- c) apparecchiature e sistemi di navigazione aerea e relativi procedimenti.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 definiscono gli obiettivi e, eventualmente, i mezzi che permettono di realizzarli nel rispetto del pubblico interesse.

Articolo 4

Organizzazione ed uso dello spazio aereo

I provvedimenti relativi all'organizzazione ed all'uso dello spazio aereo devono far sì che:

- a) lo spazio aereo soprastante al territorio della Comunità sia considerato una risorsa comune costituente un continuum;
- b) l'uso dello spazio aereo sia flessibile, ossia caratterizzato dall'assenza di segmentazioni permanenti e dalla durata ottimale delle segmentazioni provvisorie a fini militari;

⁽¹⁾ Convenzione modificata dal protocollo del 12 febbraio 1981 e riveduta dal protocollo del 27 giugno 1997.

- c) la maggior parte dei voli si effettui in linea retta tra il punto di partenza e quello di arrivo o secondo il percorso più vicino a tale linea retta, fatte salve le esigenze della sicurezza, della tutela dell'ambiente, della gestione dei flussi del traffico aereo;
- d) lo spazio aereo sia ripartito, prioritariamente sulla base delle esigenze operative, in settori di controllo del traffico aereo;
- e) la programmazione e la gestione dei flussi di traffico aereo consentano una circolazione aerea flessibile, garantendo la miglior utilizzazione delle capacità disponibili.

Articolo 5

Prestazione di servizi di navigazione aerea

I provvedimenti relativi alla prestazione di servizi di navigazione aerea devono far sì che:

- a) la definizione e il controllo dell'applicazione della normativa di cui all'articolo 1 avvengano in modo separato dall'esercizio dei servizi di navigazione aerea soggetti alla normativa stessa;
- b) i prestatori di servizi di navigazione aerea procedano a consultazioni formali e periodiche con gli utenti dello spazio aereo sulle modalità e sul costo dei servizi di navigazione aerea, per garantire che le esigenze degli utenti siano recepite nella definizione di tali servizi;
- c) i prestatori di servizi di navigazione aerea garantiscano la trasparenza dei servizi di navigazione aerea mediante la pubblicazione dei conti economici e delle relazioni annuali, e siano regolarmente assoggettati a revisioni contabili indipendenti;
- d) l'esercizio dei servizi di navigazione aerea sia armonizzato per garantire l'integrazione e la compatibilità delle operazioni dei prestatori di servizi di navigazione aerea, degli utenti dello spazio aereo e degli aeroporti;
- e) la cooperazione tra i prestatori civili di servizi di navigazione aerea sia rafforzata, specie agevolando la formazione di raggruppamenti costituiti da due o più soggetti;
- f) sia promossa la cooperazione tra i prestatori civili e militari di servizi di navigazione aerea;
- g) l'introduzione di nuovi servizi avvenga in modo simultaneo per tutti i soggetti del settore negli Stati membri interessati;
- h) i prestatori di servizi di navigazione aerea si comunichino reciprocamente i dati relativi alla situazione dei voli durante ogni fase di volo, affinché sia agevolato l'esercizio dei servizi di navigazione aerea e in modo che tutti i soggetti interessati abbiano accesso a tali dati senza discriminazioni, fatte salve le esigenze di sicurezza;

- i) la normativa economica favorisca una maggiore efficienza della prestazione di servizi di navigazione aerea e le prestazioni di servizi creino capacità rispondenti alle necessità europee;
- j) vengano sviluppati dispositivi destinati a incentivare l'efficienza, per suscitare nuovi investimenti nel settore e remunerare la prestazione tempestiva di servizi di alta qualità rispondenti alla domanda degli utenti dello spazio aereo.

Articolo 6

Apparecchiature e sistemi di navigazione aerea

I provvedimenti relativi alle apparecchiature e ai sistemi di navigazione aerea, devono far sì che:

- a) le soluzioni tecniche ed operative consentano la pianificazione ed il funzionamento unificato del sistema europeo, in particolare l'interoperabilità;
- b) l'istituzione del cielo unico europeo favorisca l'introduzione di nuove soluzioni tecniche ed operative per la navigazione aerea;
- c) lo sviluppo ed il collaudo delle soluzioni tecniche ed operative rispondano alle esigenze comuni degli utenti dello spazio aereo e tengano conto delle domande degli utenti stessi per quanto riguarda la scelta delle rotte ed i profili di volo.

Articolo 7

Comitato per il cielo unico europeo

- 1. È istituito un comitato denominato «comitato per il cielo unico europeo», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
- 2. Ciascuno degli Stati membri designa due rappresentanti e due supplenti.
- 3. I paesi terzi vincolati da accordi in campo aereo con la Comunità sono associati ai lavori del comitato secondo le modalità stabilite da detti accordi.

Articolo 8

Relazioni con i paesi terzi

Nell'elaborare i provvedimenti presi in applicazione del presente regolamento, la Commissione provvede a garantire la possibilità di estendere l'ambito del cielo unico europeo ai paesi che non sono membri della Comunità, nel quadro di accordi bilaterali conclusi con i paesi terzi oppure nel quadro di Eurocontrol.

Articolo 9

Monitoraggio e controllo

- 1. I provvedimenti adottati a norma dell'articolo 3 del presente regolamento prevedono congrui dispositivi d'assistenza

affinché la Commissione sia coadiuvata nell'adempimento dei compiti di monitoraggio e controllo sulla loro applicazione, in particolare la predisposizione di un'adeguata consulenza civile e militare.

- 2. I metodi di monitoraggio e controllo si fondano sulla presentazione, da parte dei prestatori di servizi di navigazione aerea, di regolari relazioni sull'applicazione dei provvedimenti adottati.

Articolo 10

Valutazione delle prestazioni

La Commissione provvede alla valutazione ed al raffronto delle prestazioni della navigazione aerea, avvalendosi segnatamente della commissione per la valutazione delle prestazioni istituita presso Eurocontrol.

Articolo 11

Valutazione degli effetti

Ogni cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e per la prima volta entro il 30 giugno 2005, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'istituzione del cielo unico europeo.

Nella sua stesura di tale relazione la Commissione può chiedere il parere del comitato per il cielo unico europeo.

La relazione contiene una valutazione dei risultati conseguiti mediante i provvedimenti presi in applicazione del presente regolamento nei vari settori d'intervento, tenendo conto degli obiettivi iniziali e delle esigenze future.

Articolo 12

Salvaguardia

Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'adozione o all'applicazione, ad opera degli Stati membri, di provvedimenti giustificati in caso di gravi disordini interni, che compromettono l'ordine pubblico, in caso di conflitto armato o tensioni internazionali gravi, che costituiscano minaccia di conflitto armato, ovvero per far fronte agli impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.